



COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)
Via Regina Elena n.1 – 90021 – Alia (PA) – Telefono: 091-8210911
protocolloalia.it

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

REGISTRO GENERALE N. 4 DEL 15-01-2024

OGGETTO: Presa atto sentenza n. 31 del 5 gennaio 2024 emessa dal Tribunale di Termini Imerese nella causa iscritta al n. 4461 r.a.g.c. anno 2019, promossa dalla sig.ra A.V. c/comune di Alia - determinazioni.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 15, del mese di gennaio, alle ore 14:00, nella sede municipale, convocata a cura del Sindaco nelle forme di legge, si è riunita la Giunta municipale, con l'intervento dei Signori:

COMPONENTI			Presente/Assente
1	GUCCIONE ANTONINO	SINDACO	Presente
2	MICELI LUCIA PAOLA	ASSESSORE	Presente
3	VICARI SALVATRICE	ASSESSORE	Presente
4	LA TERRA FRANCESCO	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 3

Assenti n. 1 (Vicari)

Partecipa il segretario generale dott. Salvatore Gaetani Liseo, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

Dal Servizio affari legali e contenzioso, viene sottoposta alla Giunta municipale la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che con atto di citazione innanzi al Tribunale di Termini Imerese, notificato il 6 febbraio 2019 ed acquisito in pari data al n. 1909 del protocollo generale dell'Ente, la Sig.ra A. V., rappresentata e difesa dall'Avv. Vitale Alessandra ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del medesimo, sito in via Croce di Pietra n. 2 – Alia, citava questo Comune, in persona del Sindaco pro-tempore a comparire dinanzi al Tribunale di Termini Imerese all'udienza del 5 giugno 2019, ore 09:00, ore di rito, con invito a costituirsi nelle forme stabilite dall'art.166 c.p.c. nel termine di 20 giorni prima dell'indicata udienza o di quella fissata dal Giudice Istruttore;

ACCERTATO che la controversia concerne la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti dalla sig.ra A.V., a causa dell'evento lesivo avvenuto in data 15 giugno 2018, la quale percorrendo a piedi la via Marsala in direzione di via Calatafimi cadeva a terra a causa della pavimentazione dissestata;

RILEVATO che con il succitato atto di citazione la sig.ra A.V. chiedeva al Tribunale di Termini Imerese, di accettare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del comune di Alia nella causazione dell'evento lesivo in premessa e per l'effetto condannarlo al risarcimento di tutti i danni quantificati nella somma di euro 25.000,00 o di quella maggiore o minore determinata in corso di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfatto, oltre al ristoro delle spese mediche documentate per euro 388,24, con vittoria di spese di lite;

RICHIAMATA integralmente la deliberazione della Giunta municipale n. 44 del 20 marzo 2019, con la quale veniva conferito incarico legale all'avv. Ferrante Greta, con studio legale in Palermo in Via Libertà n. 78, per esprimere le difese dell'Ente nel procedimento in argomento;

VISTO il verbale di udienza con trattazione cartolare del 17 novembre 2022, innanzi al Giudice, con il quale viene nominato CTU il dott. Giuseppe Fortino nel procedimento RG n. 461/2019;

DATO ATTO che con il medesimo verbale il Giudice assegna al CTU nominato il termine di 60 giorni, decorrenti dall'inizio delle operazioni peritali, per comunicare relazione peritale;

EVIDENZIATO che in data 21 novembre 2022, il legale dell'Ente ha chiesto la correzione e/o revoca dell'ordinanza resa dal Tribunale nella parte in cui l'acconto al CTU nominato è stato posto a carico dell'Ente;

VISTO altresì, il verbale del 21 novembre 2022 reso dal Tribunale civile di Termini Imerese, con il quale viene rigettata l'istanza chiesta dal legale dell'Ente e confermata l'ordinanza adottata all'udienza cartolare;

EVIDENZIATO che la controversia in argomento (R.G. n. 461/2019) è stata decisa con sentenza n. 31 del 5 gennaio 2024, pubblicata in data 8 gennaio 2024, trasmessa dal legale dell'Ente con nota prot. n. 419 dell'8 gennaio 2024 e notificata dal legale della controparte con nota prot. 489 del 10 gennaio 2024, con la quale il Tribunale di Termini Imerese accoglie la domanda dell'attrice e condanna il comune di Alia al risarcimento dei danni patrimoniali e non alla stessa per complessivi euro 13.636,40, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfatto; condanna, altresì il comune di Alia al pagamento in favore dell'Erario delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 2.300,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge e pone a carico di questo Ente gli onorari di CTU;

DATO ATTO che il legale nominato in rappresentanza dell'Ente, con nota prot. n. 419 del 9 gennaio 2024, in relazione sull'esito del procedimento R.G. n. 461/2019, trasmetteva atti conclusivi depositati nell'interesse dell'Ente e invitava il Comune di Alia a valutare la proposizione in appello atteso che nel corso del contenzioso la parte attrice non ha fornito adeguata prova in ordine al nesso causale tra danno ed evento;

RITENUTO pertanto di dover proporre alla Giunta municipale la seguente proposta di deliberazione, al fine di demandare al Responsabile del servizio i consequenziali adempimenti;

EVIDENZIATO che in applicazione della Sezione-PIAO Piano triennale 2023-2025 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvata con deliberazione della Giunta municipale n. 7 del 25 gennaio 2023, con la sottoscrizione del presente atto e del relativo verbale, il Responsabile del procedimento, il Segretario e i componenti della Giunta municipale presenti dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente determinazione;

ATTESTO:

-che con deliberazione della Giunta municipale n.36 del 14 aprile 2022, sono stati approvati la Riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell'Ente e il funzionigramma anno 2022;

-che con determinazione sindacale n. 297 del 9 maggio 2022, sono stati nominati, con decorrenza 10 maggio 2022, i Responsabili di posizione organizzativa del settore 1, "Affari generali", settore 2, "Affari finanziari e tributi", settore 3, "Infrastrutture territorio e ambiente", settore 4, "Attività produttive" e al contempo, tra gli altri, è stato affidato al Segretario il "Servizio affari legali e contenzioso";

-che con determinazione dirigenziale del Segretario registro generale n.444 del 12 luglio 2022, è stata disposta l'assegnazione e/o la riassegnazione complessiva del personale in servizio, a seguito della revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente anno 2022;

-che con determinazione dirigenziale del Segretario registro generale n.505 del 3 agosto 2022, sono stati nominati i Responsabili dei servizi e degli uffici alla diretta dipendenza del Segretario a seguito della modifica ed integrazione della struttura organizzativa ed organigramma dell'Ente;

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana”;

VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali”;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta municipale n.138 del 29 agosto 2011;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.20 del 31 marzo 2016;

VISTO lo Statuto comunale;

TUTTO ciò premesso e considerato;

PROPONE

1-di approvare , ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2-di prendere atto, di conseguenza, della sentenza n. 31 del 5 gennaio 2024 del Tribunale di Termini Imerese, pubblicata in data 8 gennaio 2024, trasmessa dal legale dell'Ente con nota prot. n. 419 in data 8 gennaio 2024 e notificata dal legale della controparte con nota prot. 489 del 10 gennaio 2024 sul procedimento promosso dalla sig.ra A.V. c/Comune di Alia (R.G. n. 461/2019), che in allegato alla presente sotto la lettera “A”, ne costituisce parte integrante e sostanziale, al fine di concordare congiuntamente le iniziative da intraprendere al riguardo;

3-di dare atto:

-che il presente provvedimento, non comportando oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, non necessita di parere di regolarità contabile;

-che in applicazione della Sezione-PIAO Piano triennale 2023-2025 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvata con deliberazione della Giunta municipale n. 7 del 25 gennaio 2023, con la sottoscrizione del presente atto e del relativo verbale, il Responsabile del procedimento, il Segretario e i componenti della Giunta municipale presenti dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente deliberazione;

-che il responsabile del procedimento di cui all'art.5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nella dipendente Maria Grazia Gibiino, “Area esecutori esperti”;

-che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito internet ai sensi della legge n.11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell'Ente, sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del decreto legislativo n.33/2013;

4-di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n.44/1991, immediatamente esecutiva.

Alia, 15 gennaio 2024

IL RESP. BILE DEL PROCEDIMENTO
Maria Grazia GIBIINO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.Salv. GAETANI LISEO
(Det. sindacale n.297/2022)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L.R. 30/00,
si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità Tecnica sulla proposta di deliberazione sopra
esposta.

Data, 15-01-2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SALVATORE GAETANI LISEO

LA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Presa atto sentenza n. 31 del 5 gennaio 2024 emessa dal Tribunale di Termini Imerese nella causa iscritta al n. 4461 r.a.g.c. anno 2019, promossa dalla sig.ra A.V. c/comune di Alia - determinazioni.

VISTA la proposta di deliberazione come riportata nella prima parte del presente verbale;

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana”;

VISTA la legge 8 giugno 1990,n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali”;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dal Segretario generale, dott.Salvatore Gaetani Liseo;

VISTO lo Statuto comunale;

TUTTO ciò premesso e considerato;

DELIBERA

1 -di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta;

2-di riservarsi di valutare una seconda fase la convenienza per l’Ente di impugnare detta sentenza, previa acquisizione del preventivo di spesa da parte del legale a suo tempo nominato nella vertenza giudiziaria in atto.

SUCCESSIVAMENTE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

DELIBERA

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

La presente deliberazione si compone di n. 05 pagine e n. 01 allegati. Del che si è redatto il presente verbale letto, approvato e sottoscritto come segue:

L'ASSESSORE ANZIANO	IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Lucia Paola MICELI	dott. Antonino GUCCIONE	Dott. Salv. GAETANI LISEO

=====
Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line, come prescritto dall'art. 11 della legge regionale n.44/1991, il _____ al n. _____ del Reg. Pubbl., e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale, _____

Il Responsabile della pubblicazione
Angela Valeria GUCCIONE

=====
Copia del presente verbale di deliberazione è stata defissa dall'Albo Pretorio on-line il _____, senza che siano state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale, _____

Il Responsabile della pubblicazione
Angela Valeria GUCCIONE

=====
Copia del presente verbale di deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. n. _____ del _____

Dalla residenza municipale, _____

Il Segretario generale
Dott. Salv. GAETANI LISEO

=====
Il presente verbale di deliberazione è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune ai sensi della legge regionale 28 giugno 2015, n. 11 in data _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____
[] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, legge regionale n. 44/1991.

[] perché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991.

Dalla residenza municipale, _____

Il Segretario generale
Dott. Salv. GAETANI LISEO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ /2024 Reg. pubbl.

Io sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del messo, certifico che copia del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ e sino al _____ e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale, _____

Il Segretario generale
Dott. Salv. GAETANI LISEO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa all'Albo Pretorio On Line Istituzionale, ai sensi dell'art. 12 comma 2, della L.R. 5 aprile 2011, n.5, il 23-01-2024 e defissa il 07-02-2024.

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALVATORE GAETANI LISEO



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa M. Margherita Urso, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 461 del R.A.G.C. relativo all'anno 2019, posta in decisione all'udienza cartolare del 21.09.2023 e vertente

TRA

ALELLO VERONICA nata a Velbert (D) il 09.01.1981, CF: LLL VNC
81A49 Z112J, residente ad Alia (PA), in Via Fortuna n. 22, ivi elettivamente
domiciliata nella via Croce di Pietra n. 21, presso lo studio dell'Avv. Vitale
Alessandra, giusta procura in calce all'atto di citazione,

- attice -

E

COMUNE DI ALIA (C.F. 85000630823), in persona del Sindaco *pro tempore*,
Felice Guglielmo, avente sede in Alia (PA), Via Regina Elena n. 1,
elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Palermo Via Libertà
n. 78, nello studio e presso l'Avv. Greta Ferrante da cui è rappresentato e
difeso in virtù di procura da ritenersi apposta in calce alla comparsa di

costituzione e risposta ex art. 83 c.p.c., giusta deliberazione di G.M. n. 44 del
20.03.2019, - convenuto -

- convenuto -

avente oggetto: condannatorio ex art. 2051 c.c.

valore del procedimento: € 13.636,40

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Entrambe le parti concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti difensivi e come da note scritte per l'udienza cartolare del 21.09.2023, cui si rinvia integralmente,

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, va osservato che, a seguito della modifica dell'art. 132 c.p.c., immediatamente applicabile a tutti i procedimenti pendenti in primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di modifica del processo civile (legge 18.06.2009 n. 69), la sentenza non contiene lo svolgimento del processo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione sono esposte concisamente.

Fatta questa premessa, si osserva che, con atto di citazione, ritualmente notificato, la signora Alello Veronica conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale, il Comune di Alia per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

“- ritenere e dichiarare che il sinistro del 15.06.2018 si è verificato per esclusiva responsabilità del convenuto Comune di Alia;

- conseguentemente condannarlo, per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti dalla signora *Alello Veronica* a causa del sinistro, al pagamento della somma di euro 25.000,00 o di quella maggiore o minore che verrà determinata in corso di giudizio, con

*rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfio,
oltre al ristoro delle spese mediche documentate per € 388,24;
- con vittoria di spese di lite.”.*

A fondamento delle domande, l'attrice assumeva che in data 15.06.2018, alle ore 10,00 circa, stava percorrendo a piedi la via Marsala del centro urbano di Alia in direzione di via Calatafimi. La stessa avrebbe dovuto raggiungere via Cavour e per farlo era costretta ad attraversare un tratto della sede stradale della detta via Calatafimi. Appena superato l'incrocio, la signora Alello, nonostante la cautela correlata alle condizioni del luogo, cadeva scivolando rovinosamente per terra a causa della pavimentazione dissestata, irregolare e sdruciolata. Le cattive e pericolose condizioni della strada, che nel tratto in oggetto è in leggera discesa, erano rese ancor più difficili da una lieve pioggia caduta quella mattina.

Con comparsa di costituzione e risposta del 10.05.2019 si costituiva in giudizio il Comune di Alia chiedendo di: “- *Rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, escludendo qualsiasi responsabilità del Comune di Alia nel sinistro per cui è causa, per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, respingere tutte le domande svolte nei suoi confronti da parte della Sig.ra Veronica Alello;*

- Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge, e distrazione delle spese, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 93 c.p.”

Alla prima udienza del 11.06.2019, il Giudice Istruttore onerava l'attrice ad esperire la dovuta procedura di negoziazione assistita.

In adempimento a quanto disposto, in data 19.06.2019, la Sig.ra Alello invitava formalmente il Comune di Alia ad aderire alla convenzione assistita ex art. 2 DL 132/14.

L'Ente convenuto non rispondeva al detto invito rifiutando di avviare la negoziazione assistita.

Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., la causa veniva regolarmente istruita con l'escussione dei testi e con l'espletamento della CTU medico - legale.

La causa, pertanto, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 21.09.2023.

Indi, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il Giudice poneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, con termini alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Ciò posto, nel merito, si osserva quanto segue.

CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ:

Preliminarmente, deve darsi atto della proponibilità in rito della domanda risarcitoria di parte attrice, alla luce della richiesta stragiudiziale ritualmente inoltrata all'Ente convenuto con lettera racc. del 19.06.2019, nonché del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 3 D.L. 132/2014 (conv., con modificaz., dalla L. 162/2014) del procedimento di negoziazione assistita previsto dalla disposizione in argomento (cfr. produzione in atti).

INQUADRAMENTO NORMATIVO

La fattispecie appare correttamente inquadrata nell'ambito della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c per i danni cagionati da cose in custodia.

Tale forma di responsabilità presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire di controllarla e di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte. Ai fini dell'applicabilità della responsabilità da cose in custodia è necessario il potere di fatto sulla cosa, quale appunto la custodia, intesa come potere di controllo sulla stessa e capacità di eliminare i pericoli da essa derivanti.

Nel caso in concreto non è sorta alcuna contestazione in merito alla circostanza che i danni lamentati dall'attrice siano riconducibili all'evento di danno, descritto in citazione.

Ed invero, a fronte degli elementi probatori emersi in corso di causa, si ritiene acclarato il danno, il nesso eziologico tra il danno stesso e la mancanza di adeguato controllo da parte del Comune convenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c..

Premesso quanto sopra, va tuttavia osservato che l'art. 2051 c.c. non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva della cosa, nonché l'esistenza del rapporto di custodia. Resta, invece, a carico del custode, la prova contraria del caso fortuito, inteso come un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità tali da

interrompere il nesso di causalità. La suddetta norma, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.

Il custode è responsabile oggettivamente sulla scorta del mero rapporto di custodia, a prescindere dalla colpa e dalla diligenza nel sorvegliare il bene. In altri termini, una siffatta responsabilità risulterebbe ravvisabile, ferma restando l'esclusione per le esimenti di cui appresso, a prescindere dalla negligenza o, in generale, dalla colpa del custode: la norma in esame trova applicazione in tutti i casi in cui il danno è stato arrecato dalla cosa, direttamente o indirettamente; non è applicabile solamente quando la cosa ha avuto un ruolo meramente passivo nella produzione del danno. Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche uffiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. (fattispecie

relativa ad una caduta avvenuta nell'androne di un condominio a causa del pavimento bagnato; Cassazione civile sez. VI, 18.02.2020, n.4129).

Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.

Al fine di definire il concetto di “nesso di causalità”, vale a dire il rapporto tra l'evento dannoso e la condotta omissiva o commissiva del danneggiante, la dottrina e la giurisprudenza civilistica hanno mutuato i principi elaborati nel diritto penale, in particolare i postulati di cui agli artt. 40 e 41 cp, a mente dei quali non vi può essere punizione se l'evento dannoso non è conseguenza dell'azione od omissione del danneggiante. A tal proposito, l'applicazione dei principi penalistici è frutto della elaborazione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. n. 576/2008) “*sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non).* Tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 cod. pen., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di

esse efficienza causale, trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente, desumibile dal capoverso della medesima disposizione, in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto". Nondimeno, all'interno di tali serie causali, è necessario dare rilievo esclusivamente a quelle che risultano capaci di determinare quell'evento (principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale), in relazione ad un dato statistico o probabilistico preventivamente valutabile: in buona sostanza, tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, rapportato ad una valutazione ex ante o in astratto, integra il caso fortuito, quale causa non prevedibile: da tanto derivando che l'imprevedibilità, da un punto di vista oggettivizzato, comporta pure la non evitabilità dell'evento. Orbene, in questo quadro occorre verificare l'incidenza causale del comportamento del danneggiato: il comportamento colposo dell'utente danneggiato esclude la responsabilità del custode, qualora si tratti di comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso. Solo nell'eventualità in cui possa affermarsi un comportamento colposo non tale da interrompere del tutto il nesso di causalità, ma capace di efficienza causale, è configurabile un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante (e, quindi, dell'amministrazione) in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso. Nell'effettuare

una tale valutazione viene in rilievo il binomio “attenzione-percezione”: la Corte di Cassazione, in alcune recenti pronunce, si è soffermata su questi aspetti ponendo in evidenza gli estremi di una valutazione di sussistenza od insussistenza del nesso di causalità fondata sull’attenzione allo stato dei luoghi ed attribuendo alla aspettativa che deriva dalla percezione del contesto specifica rilevanza. Il mancato comportamento di autotutela, per essere valutato quale causa concorrente od esclusiva idonea ad escludere il nesso di causalità, presuppone la prova che il soggetto – al quale viene imputato di non essersi posto nelle condizioni di evitare il rischio e di aver invece elettivamente deciso di correrlo - abbia già percepito una situazione di rischio e l’addebito è, appunto, quello di non aver evitato il rischio percepito scegliendo comportamento più prudente. Appare, dunque, evidente che anche il danneggiato può svolgere un ruolo determinante nella causazione dell’evento; pertanto, in relazione alla condotta dallo stesso tenuta, il risarcimento può essere proporzionalmente diminuito ovvero completamente escluso: in particolare, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (espressamente in tali termini: Cass. 06/05/2015, n. 9009; in precedenza, peraltro, già Cass. 10300/07). In altri termini, se è vero che il

riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita in funzione di prevenzione dai danni prevedibili a chi con quella entri in contatto (Cass. 17.10.2013, n. 23584), è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde anch'essa a criteri di ragionevole probabilità e quindi di causalità adeguata. In definitiva (Cassazione Sent. n. 2482/2018) i principi di diritto da applicare alla fattispecie possono così ricostruirsi: a) «l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima»; b) «da deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso»; c) «il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono

in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere»; d) «il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227 cod. civ., primo comma; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.

RICOSTRUZIONE DEL SINISTRO E RESPONSABILITÀ

Premesso quanto sopra, va rilevato che l'evento dannoso e la responsabilità dell'Amministrazione Comunale nella causazione dello stesso sono stati

confermati sia dalle prove documentali prodotte sia dalle prove orali espletate in corso di causa.

Infatti, la dinamica del sinistro, come dedotta nell'atto di citazione, ha trovato puntuale conferma nella deposizione del teste, Minnuto Giuseppe, escusso all'udienza del 08.06.2022, il quale ha confermato il fatto, la dinamica e le cause del sinistro occorso all'attrice. Il teste ha riferito di aver soccorso nell'immediatezza della caduta la Sig.ra Alello, aiutandola ad alzarsi da terra, e che nel punto della caduta *"il manto stradale è dissestato in quanto le basole sono traballanti"*; riferiva anche che *"non c'erano lavori in corso non sono stati fatti lavori di manutenzione né prima né dopo il sinistro"* e che *"non ci sono mai interventi ed il manto stradale è sempre stato traballante"*.

A ciò si aggiunga che l'attrice ha allegato le foto che riproducono il luogo del sinistro e che rappresentano le condizioni di pericolo oggettivo in cui si trova il tratto di strada in cui si è verificato il fatto, tratto caratterizzato da una pavimentazione, composta da basole dissestate e irregolari, chiaramente carente di una dovuta e obbligata manutenzione da parte del custode.

L'espletata istruttoria, quindi, ha fornito ulteriori elementi necessari alla ricostruzione dell'effettivo svolgimento dei fatti ed allo stato dei luoghi.

Di contro, il Comune convenuto non ha fornito - al riguardo - alcuna prova liberatoria limitandosi a formulare mere ed infondate eccezioni.

Secondo il Codice della Strada (cfr. Art. 14 Cod. St.) il responsabile della omessa o imprecisa manutenzione della strada sarà sempre il Comune, così come in caso di occupazione abusiva del suolo il Comune, essendo il solo

proprietario, conserverà il potere di elevare contravvenzioni (cfr. Artt. 15 e 20 Cod. Str.)

Invero, per quanto concerne la manutenzione delle strade comunali, il Comune ha il compito istituzionale, proprio dell'ente Territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 285/92 (Codice della strada).

Sulla base di tale presupposto, si è affermato che dalla proprietà pubblica del Comune sulle strade discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, ma anche quello della custodia con conseguente operatività nei confronti dell'Ente stesso della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051, ove sussista omissione di vigilanza al fine di impedire che i lavori su di essa effettuati costituiscano potenziale fonte di danno per gli utenti (Cfr. Cass. Civ., n. 16770/2006).

Ed invero, ai sensi dell'art. 14 C.d.S. gli enti proprietari delle strade (e delle autostrade) sono tenuti a provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. Secondo una recente ordinanza della Suprema Corte, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di sue pertinenze, invocando la responsabilità del custode è tenuto, secondo le regole generali in

tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto.

Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e della relativa derivazione dalla cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno.

Prosegue la Cassazione che l'art. 2051 c.c. integra invero un'ipotesi di **responsabilità c.d. aggravata**, in quanto caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, imponendo al custode, presunto responsabile, di dare eventualmente la prova liberatoria del fortuito: il custode deve cioè dimostrare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative e del principio generale del *neminem laedere*.

Può invero configurarsi il caso fortuito, quando l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi.

Conclude la Cassazione in questi termini: "*non spetta quindi al danneggiato dare la prova dell'insidia o del trabocchetto, e in particolare dell'anomalia della strada, incommodo*

viceversa al proprietario di strade pubbliche dare la c.d. prova liberatoria, dimostrando cioè di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire ed impedire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto produttiva di danno a terzi, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, al fine di fare in sostanza la propria mancanza di colpa" (cfr. Cass. Ordinanza n.11096/2020).

Così descritta la dinamica del sinistro, non appaiono sussistenti i presupposti per una esclusione della responsabilità del Comune, non avendo tale ente fornito la prova su di esso gravante mentre nessuna responsabilità può addebitarsi all'attrice che in nessun modo poteva avvedersi dello stato del manto stradale.

Ed infatti, nessuna responsabilità può essere imputata alla sig.ra Alella Veronica per il verificarsi del sinistro *de quo*.

Peraltro, va evidenziato che la situazione di pericolo sussistente sul luogo del sinistro, non era visibile, atteso che – come è emerso dalle dichiarazioni testimoniali – le basole che ricoprono il manto stradale erano traballanti, né tanto meno era prevedibile, anche utilizzando la normale diligenza, in quanto non segnalata né delimitata in alcun modo.

Infatti, laddove la situazione che ha causato il danno sia prevedibile, e quindi superabile con la normale prudenza, il danneggiato vedrà proporzionalmente diminuire il proprio diritto al risarcimento, fino ad escluderlo del tutto qualora l'insidia fosse facilmente visibile o adeguatamente segnalata.

Il discriminio tra ottenere o meno un risarcimento è nell'imprevedibilità dell'evento che, nonostante la condotta attenta del pedone, ne ha causato la caduta ed i conseguenti danni.

Ed ancora, si osserva che, sotto il profilo causale è del tutto pacifico che le lesioni sono state provocate dal dissesto del manto stradale, ed è altresì del tutto evidente che sussiste la responsabilità in capo al Comune, posto il dovere di sorveglianza e di manutenzione della strada in cui è avvenuto il sinistro.

In particolare, nella vicenda in esame risulta del tutto omessa l'attività di controllo che incombe sul gestore della strada, attività che deve costantemente - utilizzando ogni mezzo a ciò preposto - essere in grado di garantire la sicurezza del pedone e si ritiene che il controllo della strada da parte del gestore deve avvenire anche senza attendere chiamate o segnalazioni ed estrinsecarsi nella adozione di misure idonee ad impedire cadute od inciampi, anche solo mediante la segnalazione della situazione di pericolo.

LIQUIDAZIONE DEI DANNI

In ordine alla quantificazione del danno biologico, è stata esperita in corso di causa CTU medico legale, all'esito della quale il perito ha così concluso: "*La Sig.ra Alello Veronica, casalinga di 41 anni, in seguito al sinistro del 15/06/2018, riportava una Frattura -lussazione scomposta della caviglia di destra stabilizzata con intervento di osteosintesi con placche e viti*

Alla stessa, in risposta ai quesiti formulati, appare equo concedere:

I.T.T. : 35 GG

I.T.P. : 15 GG AL 75%

I.T.P. : 30 GG AL 50%

I.T.P. : 20 GG AL 25%

DANNO BIOLOGICO : 4%

LE SPESE DOCUMENTATE INSERITE IN FASCICOLO.”

Orbene, venendo alla liquidazione del danno come sopra accertato, va rilevato che, in ragione della peculiarità del bene leso che rende impossibile il risarcimento in forma specifica o per equivalente, imponendo il ricorso ad una valutazione equitativa (art. 1226 c.c.), questo giudice ritiene di dover prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l’ammontare del danno viene calcolato in relazione all’età della parte lesa ed al grado di invalidità. Trattandosi di evento lesivo che esula dalla responsabilità in materia di RCA, appare corretto applicare quale parametro risarcitorio le tabelle di Milano del danno non patrimoniale.

In tal senso, va richiamata la recente pronuncia della Suprema Corte (cfr. Cassazione sentenza n. 32373 del 22 novembre 2023).

Con la predetta pronuncia, la Corte ha delineato l'importante distinzione nella valutazione dei danni tra gli incidenti stradali e quelli non stradali.

Nel caso di specie un pedone, caduto a causa di un tombino male posizionato, aveva chiesto il risarcimento del danno biologico subito a causa delle ferite. La Corte ha ritenuto di dover applicare, in situazioni del genere,

le cosiddette “Tabelle” del Tribunale di Milano per la quantificazione del risarcimento.

Come per qualsiasi illecito, i danni risarcibili sono di due tipi:

- **danni patrimoniali** ossia quelli per la diminuzione economica che il danneggiato ha subito. Essi si compongono di due diverse voci:
 - a) **danno emergente** ossia le spese conseguenti all’illecito come gli scontrini per le medicine, le fatture del fisioterapista, l’acquisto di dispositivi medici, ecc.; b) **lucro cessante** ossia la diminuzione di reddito conseguente alla convalescenza);
- **danni non patrimoniali** che si compongono di tre diverse voci:
 - a) **danno biologico** ossia la perdita o riduzione di funzionalità di uno o più organi del corpo che può essere temporanea (si pensi all’ingessatura di un arto) o definitiva (si pensi alla riduzione di movimento di una spalla); b) **danno morale** ossia la sofferenza fisica e/o interiore ed emotiva per l’incidente; c) **danno esistenziale** ossia le conseguenze, sul piano sociale e alla vita di relazione, derivanti dal sinistro.

Il **danno biologico** infine viene determinato secondo le **Tabelle del tribunale di Milano**.

La Cassazione, infatti, con la pronuncia qui in commento, ha ribadito che i danni causati da incidenti estranei alla circolazione stradale, come la caduta su un marciapiede, non devono essere liquidati secondo i criteri previsti dal Codice delle assicurazioni per gli incidenti stradali. In

tali situazioni, è più appropriato applicare le **Tabelle di Milano**, che offrono un approccio diverso e potenzialmente più ampio nella quantificazione del risarcimento.

Secondo la Corte, il sistema di risarcimento per danni da responsabilità civile auto, guidato dai principi di sostenibilità dei premi assicurativi, è nettamente diverso da quello di diritto comune che invece deve essere applicato per **il pedone che cade sulla strada**. Il sistema per gli incidenti stradali utilizza criteri più restrittivi nella valutazione e liquidazione dei danni, limitando il potere del giudice di personalizzare il danno in base alle esigenze del caso.

Il danneggiato non è tenuto a presentare tali tabelle in tribunale, poiché esse integrano il diritto vigente nella valutazione del danno in conformità alla legge.

Il Tribunale di Milano e il tribunale di Roma hanno sviluppato dei sistemi, chiamati rispettivamente “tabelle di Milano” e “tabelle di Roma”, per calcolare il **risarcimento dei danni non economici**, come il danno biologico. Le tavole di Milano sono le più usate in quasi tutti i tribunali italiani.

Il criterio di calcolo delle tabelle si passa su due elementi:

- **l'entità del danno**, secondo una percentuale definita da un medico-legale (di norma il consulente dell'assicurazione o, nel caso di contenzioso, il CTU ossia il consulente tecnico d'ufficio nominato dal giudice);

- **l'età della vittima:** tanto più questa è giovane tanto maggiore sarà la misura del risarcimento. Si ritiene infatti che una persona con maggiore aspettativa di vita soffra di più dovendo convivere più a lungo con l'invalidità.

Le Tabelle, dunque, prevedono un risarcimento diverso a seconda della percentuale del danno biologico riconosciuta alla visita medica, maggiorata o diminuita in base all'età anagrafica del danneggiato.

Nello stesso senso, possono essere richiamate anche le seguenti sentenze:

Cassazione, Sentenza n. 4509/2022; Cassazione, Sentenza n. 33005/2021;
Cassazione, Sentenza n. 20292/2022.

Ciò posto, le risultanze della Consulenza tecnica conducono, quindi, alla seguente liquidazione: - danno da inabilità temporanea assoluta:

Età del danneggiato		37
Percentuale di invalidità permanente		4%
Punto danno biologico	€	1.423,53
Incremento per sofferenza soggettiva (+25%)	€	355,88
Punto danno non patrimoniale	€	1.779,41
Danno biologico risarcibile	€	4.669,00
Danno non patrimoniale	€	5.836,00
Giorni di ITT 35 giorni al 100%	€	3.465,00
Giorni di ITP 15 giorni al 75%	€	1.113,75
Giorni di ITP 30 giorni al 50%	€	1.485,00
Giorni ITP 20 giorni al 25%	€	495,00

Totale danno biologico temporaneo	€	6.558,75
Spese già sostenute e documentalmente provate	€	388,24
Totale	€	12.782,99

Nel caso esaminato non vengono ritenuti sussistenti i presupposti per procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale con la massima personalizzazione, non essendo stata fornita alcuna prova al fine di dimostrare l'ulteriore pregiudizio patito a causa del sinistro *del quo*.

La personalizzazione del danno va applicata, e adeguatamente motivata, in conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili, qualora, quindi, consista in una conseguenza straordinaria, non avente base organica e quindi estranea alla determinazione medico legale.

Al riguardo viene sottolineato che il danno alla vita di relazione “è risarcibile oltre la misura liquidata in base ai punti percentuali accertati in sede medico-legale qualora si sia concretato non già in conseguenze comuni a tutti i soggetti che patiscano quel tipo di invalidità, ma in conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregindizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili, qualora, quindi, consista in una conseguenza straordinaria, non avente base organica e quindi estranea alla determinazione medico legale.”

La Corte Costituzionale ha affermato che *“ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere considerato in relazione all'integrità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita; non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con*

riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana”.

Nulla si riconosce per la personalizzazione del danno, in mancanza della prova di circostanze specifiche che abbiano esplicato un'incidenza negativa sulla attività quotidiana e sugli aspetti dinamico relazionali del danneggiato.

Pertanto, la Sig.ra Alello Veronica ha diritto ad avere corrisposta la somma di **€ 12.782,99** a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti per il sinistro oggetto di causa.

RIVALUTAZIONE ED INTERESSI

Sull'importo come sopra liquidato, inoltre, compete dalla data dell'evento la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al fine di liquidare effettivamente, quale danno emergente, il valore del bene perduto, adeguando cioè la prestazione all'effettivo valore da reintegrare. Oltre all'integrazione del patrimonio così ottenuto la giurisprudenza ha riconosciuto dovuto al danneggiato anche il danno derivante dal tempestivo mancato godimento dell'equivalente in denaro del danno risarcito, da quantificare con lo strumento del tasso legale scelto in questi ultimi anni dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori ex art. 1224 c.c. (Cfr. Cass. S.U. n. 1771/1995). Sulla scorta degli insegnamenti della giurisprudenza si ritiene che la percentuale degli interessi non possa essere applicata sulla complessiva somma già rivalutata, ma che occorra effettuare un calcolo periodico, con

decorrenza dalla data del fatto, sulla somma capitale così come più sopra globalmente calcolata, come progressivamente ed annualmente rivalutata, apparendo la periodicità coerente con la variabilità degli indici ISTAT. Quindi, poiché l'evento lesivo è precedente alla data in cui sono state redatte le tabelle applicate, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.

In definitiva, la predetta somma di € 13.636,40 va rivalutata dalla data del sinistro (15.06.2018) alla data di pubblicazione dell'emittenda sentenza e maggiorata degli interessi al saggio legale sulla somma anno per anno rivalutata dalla data del sinistro (15.06.2018) alla data di pubblicazione dell'emittenda sentenza.

Orbene, devalutando l'importo sopra indicato al momento del fatto (15.06.2018) e applicandosi gli interessi e la rivalutazione come sopra indicato si perviene ad una somma pari ad € 13.636,40.

Sulla somma così disposta vanno, inoltre, corrisposti anche gli interessi legali dalla data della presente pronuncia sino al soddisfo.

SPESE DI LITE

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dell'Erario, come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM Giustizia n. 55 del 2014, integrato da DM 147/2022 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00, valori medi), tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.

Le spese di CTU vanno poste a carico dell'Ente convenuto.

P.Q.M.

Il Tribunale, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accerta e dichiara la responsabilità ex art. 2051 c.c. del Comune di Alia, in persona del Sindaco pro tempore, in ordine al sinistro meglio descritto in atto di citazione;
 - per l'effetto, dichiara tenuto e condanna il Comune di Alia, in persona del Sindaco pro tempore, a corrispondere in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno dalla stessa patito, a titolo di danni patrimoniali e non, la complessiva somma di **€ 13.636,40**, come determinata in parte motiva, oltre i successivi interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza, sino all'effettivo soddisfazione;
 - condanna il Comune di Alia, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore dell'Erario delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi **€ 2.300,00** per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
 - pone definitivamente a carico del Comune di Alia gli onorari di CTU, già liquidati con separato decreto.

Così deciso in Termini Imerese il 05.01.2024

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Maria Margherita

Urso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44

